

Art. 15 (Confluenza) - Ferie e permessi

- ~~1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell'art. 25 (Ferie) ed al punto 4 dell'art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL delle Attività Ferroviarie, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:~~
- ~~1.1 ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell'art. 25 del CCNL, n° 3 giornate di permesso annue;~~
 - ~~1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell'art. 25 del CCNL;~~
 - ~~1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall'1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell'8° anno di anzianità di servizio;~~
 - ~~1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un'altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.~~
- ~~2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l'anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a due ore. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 12 minuti nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni.~~
- ~~Nei casi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, nell'anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell'anno, e nella misura del 50% se il compimento dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell'anno.~~
1. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL delle Attività Ferroviarie, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 4 dell'art. 63 (Retribuzione), all'indennità di funzione (art. 66.CCNL), al salario professionale (art. 67 CCNL), all'indennità di turno (art. 76 CCNL) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 64 del CCNL e all'art. 29 del presente accordo, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:
- a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 28 del presente accordo;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell'art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo;

- d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 34 del presente accordo;*
- e) indennità di cui ai punti 1, 4, 8 e 9 dell'art. 39 (Indennità diverse) del presente accordo.*

La stessa retribuzione di cui al precedente comma, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell'art. 24 del CCNL.

ART. 14- ORARIO DI LAVORO

Ai fini attuativi delle discipline e delle procedure negoziali che seguono, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi del punto 7 dell'art. 3 (Assetti Contrattuali) del CCNL e del punto 1 dell'art. 2 del presente accordo.

1. *Disciplina generale*

1.1 L'orario ordinario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell'art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie, con il limite massimo di 44 ore settimanali.

1.2 Le parti confermano il valore della contrattazione quale elemento risolutivo per coniugare le esigenze del mercato e quelle tecnico-organizzative con l'esigenza di tutela dei lavoratori in materia di articolazioni dell'orario di lavoro.

In tale quadro, le eventuali variazioni a seguito delle procedure previste ai successivi punti 1.4 e 1.5 saranno applicate a seguito di accordo raggiunto tra le parti ai livelli previsti all'art. 2 (Sistema delle Relazioni Industriali) del presente accordo.

1.3 In attuazione del 1° capoverso del punto 1.3 dell'art. 22 del CCNL, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l'attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

Nel caso non venga raggiunta un'intesa, risulterà applicabile quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 1.3 dell'art. 22 del CCNL.

1.4 In attuazione del punto 1.5 dell'art. 22 del CCNL, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell'orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.

Eventuali diverse modalità possono essere definite dalle parti a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva secondo quanto previsto ai precedenti 2° e 3° capoverso del presente punto 1.4.

1.5 In attuazione del punto 1.7 dell'art. 22 del CCNL, qualora sia già in essere un orario spezzato, in caso di necessità di variazione dell'intervallo entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal CCNL, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell'azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate, almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell'attuazione del nuovo orario, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa.

1.6 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell'art. 22 del CCNL, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL, l'elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00.

1.7 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 dell'art. 22 del CCNL, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l'articolazione dell'orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall'accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente accordo relativamente alla possibilità di effettuazione della 3^a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali.

In attuazione dell'ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell'art. 22 del CCNL, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l'applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell'art. 22 del CCNL.

- 1.9 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL e del presente accordo sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 22 CCNL), tutte le modalità di ripartizione dell'orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 22 CCNL), le modalità di attuazione dell'orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 22 CCNL), ivi comprese le flessibilità in entrata e in uscita per i lavoratori impiegati in attività amministrative o tecnico-specialistiche disciplinate dagli accordi in essere alla data di applicazione del CCNL.

Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate, quindi, esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal CCNL e dal presente accordo.

2. *Disciplina particolare per il personale mobile*

- 2.1 In attuazione del punto 2.10 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del CCNL, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT) dipendente da Trenitalia, secondo quanto previsto alla lettera a) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL stesso.

- 2.2 Ai fini del presente accordo si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL:

- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
- lettera c);
- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES, e con la descrizione di "base operativa" di cui al successivo punto 2.8.

Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitalia in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:

- a) *SP1*: servizi circolanti in tutto o parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed effettuati dalla Divisione Passeggeri NI (DPNI);
- b) *SP2*: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale (DPR);
- b) *SP3*: altri servizi effettuati dalla DPNI;
- d) *SM*: servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).

- 2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 22, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del presente accordo, nonché i correlati aspetti quantitativi, relativi alle attività "accessoria" e "complementare", di cui alla lettera c) del punto 2.1 del richiamato art. 22, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello aziendale.

2.4 Riposo settimanale

La flessibilità normativa di cui al punto 2.5.3 dell'art. 22 del CCNL può essere programmata per un certo numero di volte, da convenire nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.9, a condizione che il riposo settimanale:

- coincida con il sabato la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 18.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore 5.00 della domenica o del lunedì.

2.5 Lavoro notturno

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell'art. 22 del CCNL, ai fini del computo dei servizi notturni, il limite annuo è fissato in:

- 300 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP1";
- 350 ore per il personale della DPR addetto ai servizi "SP2";
- 360 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP3";
- 380 ore per il personale PPT della DC addetto ai servizi "SM".

In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.6 dell'art. 22 del CCNL, si conviene che il lavoro notturno del PDM della DC, seppure programmato con i limiti e le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.8.D.5 del citato art. 22, determina l'applicazione delle norme sul lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

2.6 Pause

In attuazione del 2° capoverso del punto 2.7 dell'art. 22 del CCNL, le prestazioni giornaliere della durata di almeno 8 ore interessanti la fascia oraria 12.00-21.00 vanno programmati con una pausa di almeno 30 minuti per la fruizione del pasto.

Tale pausa è assorbita dall'eventuale RFR qualora questo interessi detta fascia oraria ed assorbe la pausa di 15 minuti di cui al 1° capoverso del punto 1.12 dell'art. 22 del CCNL.

L'eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10.

2.7 Base operativa

In attuazione del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL, la Base Operativa di Trenitalia è definita come l'insieme di impianti ferroviari ricompresi nel raggio massimo di seguito indicato (da calcolare per via ferroviaria) rispetto all'impianto ferroviario denominato "principale":

- 30 km, per gli impianti della DPNI;
- 40 km, per gli impianti della DPR;
- 60 km, per gli impianti della DC.

Per quanto sopra:

- a) in attuazione della lettera b) del punto 2.8.B.1 dell'art. 22 del CCNL, i limiti di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui alla lettera a) del richiamato punto 2.8.B.1 dell'art. 22 del CCNL sono ridotti di 20 minuti qualora il lavoratore, nell'ambito della propria base operativa, termini la prestazione lavorativa in località diversa da quella in cui l'ha iniziata;
- b) in attuazione della lettera b) del punto 2.8.D.1 dell'art. 22 del CCNL, i limiti di durata massima delle prestazioni giornaliere di cui alla lettera a) del richiamato punto 2.8.D.1 dell'art. 22 del CCNL sono ridotti di 30 minuti qualora il lavoratore, nell'ambito della propria base operativa, termini la prestazione lavorativa in località diversa da quella in cui l'ha iniziata.

2.8 Sezioni Specifiche

2.8.1 SP1 (trasporto passeggeri veloce)

- a) La flessibilità normativa di cui al 1° alinea della lettera c) del punto 2.8.A.1 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare fino ad un massimo di 2 servizi per mese con durata massima di 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 4.00-1.00;
- b) la flessibilità normativa di cui al 2° alinea della lettera c) del punto 2.8.A.1 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima fino a 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00;
- c) in applicazione della lettera b) del punto 2.8.A.4 dell'art. 22 del CCNL l'azienda potrà programmare fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1.

2.8.2 SP2 (trasporto passeggeri regionale e locale)

- a) La flessibilità normativa di cui al 2° alinea della lettera c) del punto 2.8.B.1 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare l'ampliamento fino ad un massimo di 1 ora delle fasce orarie di cui al 1° e 2° alinea della lettera a) dello stesso punto 2.8.B.1, per un massimo di 3 servizi per mese;
- b) la flessibilità normativa di cui alla lettera b) del punto 2.8.B.2 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza per un massimo di 5 riposi nel mese;

- c) in applicazione della lettera e) del punto 2.8.B.3 dell'art. 22 del CCNL, l'azienda potrà programmare RFR con durata minima di 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario;
- d) la flessibilità normativa di cui al 1° alinea della lettera b) del punto 2.8.B.4 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare il prolungamento fino a 20 minuti della condotta continuativa nei servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4, per un massimo di 2 servizi per mese;
- e) la flessibilità normativa di cui al 2° alinea della lettera b) del punto 2.8.B.4 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare il prolungamento fino a 30 minuti della condotta effettiva nei servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4, per un massimo di 2 servizi per mese.

2.8.3 SP3 (trasporto passeggeri)

- a) La flessibilità normativa di cui al 1° alinea della lettera c) del punto 2.8.C.1 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare fino ad un massimo di 2 servizi per mese con durata massima di 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 4.00-1.00;
- b) in applicazione del 2° alinea della lettera c) del punto 2.8.C.1 dell'art. 22 del CCNL, l'azienda potrà programmare fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima di 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00;
- c) in applicazione della lettera b) del punto 2.8.C.4 dell'art. 22 del CCNL, l'azienda potrà programmare fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4.

2.8.4 SM (trasporto merci)

- a) La flessibilità normativa di cui al 1° alinea della lettera c) del punto 2.8.D.1 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare l'ampliamento fino alle ore 2.00 della fascia oraria di cui al 1° alinea della lettera a) dello stesso punto 2.8.D.1, fino ad un massimo di 2 servizi per mese;
- b) la flessibilità normativa di cui al 2° alinea della lettera c) del punto 2.8.D.1 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare l'elevazione a 11 ore della durata massima della prestazione giornaliera di cui al 1° alinea della lettera a) dello stesso punto 2.8.D.1, fino ad un massimo di 2 servizi per mese;
- c) in applicazione del 4° alinea della lettera c) del punto 2.8.D.1 dell'art. 22 del CCNL, l'azienda potrà programmare l'aumento fino ad un massimo di 1 ora della durata massima dei servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 fino ad un massimo di 3 servizi per mese;
- d) la flessibilità normativa di cui alla lettera b) del punto 2.8.D.4 dell'art. 22 del CCNL è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10. Qualora non si raggiunga un'intesa, l'azienda potrà programmare i servizi di cui alla lettera a) dello stesso punto 2.8.D.4 effettuati con equipaggio MEC3 aumentando la durata massima della condotta continuativa e/o della condotta effettiva fino ad un massimo di 20 minuti.

2.9.5 Le ulteriori flessibilità normative previste dall'art. 22 del CCNL e di seguito richiamate:

- 2° capoverso del punto 1.2;
- lettera b) del punto 2.8.A.2;
- 1° alinea della lettera c) del punto 2.8.B.1;
- lettera b) del punto 2.8.C.2;
- 3° alinea della lettera c) del punto 2.8.D.1;
- 4° alinea della lettera c) del punto 2.8.D.1, per i servizi di cui al 3° alinea della lettera a) dello stesso punto 2.8.D.1;
- 1° e 2° alinea della lettera b) del punto 2.8.D.2;

- lettera d) del punto 2.8.D.3;
 - lettera b) del punto 2.8.D.4, per i servizi di condotta effettuati con modulo di equipaggio MEC1 o MEC2;
 - lettera e) del punto 2.8.D.5,
- sono affidate esclusivamente alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.10.

2.10 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio

2.10.1 La procedura negoziale di cui è di seguito definita la disciplina in attuazione del 3° capoverso del punto 2.10 dell'art. 22 del CCNL, si attiva nelle occasioni di cui al 1° capoverso del medesimo punto 2.10.

Detta procedura è articolata in:

- a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.10.2;
- b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.10.3, si svolge:
 - presso la Direzione Regionale competente per la DPR;
 - presso la Divisione, negli altri casi.
- c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.10.4.

2.10.2 Entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell'infrastruttura, in precedenza all'attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.10.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:

- le caratteristiche quantitative e qualitative, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all'impiego del materiale rotabile;
- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all'avvio della procedura negoziale, articolate per base operativa e, all'interno di questa, per impianto;
- i report dei principali indicatori gestionali relativi all'ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per base operativa e per impianto;
- la proposta di ripartizione dei volumi di produzione relativi all'offerta commerciale programmata ed articolata per base operativa e relativi impianti, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
- la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PPT, articolati per base operativa e rispettivi impianti, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all'alinea precedente.

2.10.3 Almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l'entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.10.1.

Nell'occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall'azienda per i quali non sia prevista l'adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL o dal presente accordo.

Nell'occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l'elaborazione aziendale proponga l'adozione delle flessibilità previste dall'art. 22 del CCNL e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 14, e citate:

- a) per tutte le Divisioni:
- all'ultimo capoverso del punto 2.4 dell'art. 22 del CCNL;
 - al 2° capoverso del punto 2.7 dell'art. 22 del CCNL, secondo le previsioni di cui al 3° capoverso del precedente punto 2.6, relativamente alla disciplina della pausa per fruire del pasto;
 - al punto 2.5.3 dell'art. 22 del CCNL, secondo le previsioni di cui al precedente punto 2.4, relativamente al numero di volte in cui può essere programmato il riposo settimanale di durata inferiore a 48 ore e fino ad un minimo di 35 ore;
- b) per i servizi "SP1" della DPNI;
- alla lettera b) del punto 2.8.A.1 dell'art. 22 del CCNL, relativamente all'estensione del perimetro della base operativa;
 - alla lettera c) del punto 2.8.A.1 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del periodo di lavoro giornaliero;
 - alla lettera b) del punto 2.8.A.2 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del riposo giornaliero in residenza;
- c) per la DPR:
- alla lettera c) del punto 2.8.B.1 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del periodo di lavoro giornaliero, fermo restando quanto stabilito alla lettera a) del precedente punto 2.8.2;
 - alla lettera b) del punto 2.8.B.2 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del riposo giornaliero in residenza, fermo restando quanto stabilito alla lettera b) del precedente punto 2.8.2;
 - alla lettera b) del punto 2.8.B.4 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del servizio di condotta, fermo restando quanto stabilito alle lettere d) ed e) del precedente punto 2.8.2;
- d) per i servizi "SP3" della DPNI;
- al 1° alinea della lettera c) del punto 2.8.C.1 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del periodo di lavoro giornaliero, fermo restando quanto stabilito alla lettera a) del precedente punto 2.8.3;
 - alla lettera b) del punto 2.8.C.2 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del riposo giornaliero in residenza;
 - alla lettera d) del punto 2.8.C.5 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina della 3^a notte tra due riposi settimanali consecutivi;
- e) per la DC;
- alla lettera c) del punto 2.8.D.1 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del periodo di lavoro giornaliero, fermo restando quanto stabilito alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2.8.4;
 - alla lettera b) del punto 2.8.D.2 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del riposo giornaliero in residenza;
 - alla lettera d) del punto 2.8.D.3 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del RFR;
 - alla lettera b) del punto 2.8.D.4 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina del servizio di condotta, fermo restando quanto stabilito alla lettera d) del precedente punto 2.8.4;
 - alla lettera e) del punto 2.8.D.5 dell'art. 22 del CCNL, relativamente alla disciplina, per il PPT, della 3^a notte tra due riposi settimanali consecutivi.

Nell'occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.

In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale – ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale – entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell'intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti.

Qualora, invece, non sia stata raggiunta un'intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l'attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall'azienda senza l'adozione delle flessibilità normative

elencate al precedente 3° capoverso del presente punto 2.10.3, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nelle singole sezioni specifiche di cui al precedente punto 2.9.

- 2.10.4 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l'azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.10.1.

Nell'occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l'andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell'utilizzazione del personale.